

Pubblicato il 16/02/2024

N. 00425/2024 REG.PROV.PRES.  
N. 01222/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2024, proposto da Gianluigi Di Mauro, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Terlizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Ada 57;

*contro*

Commissione Interministeriale per L'Attuazione del Progetto Ripam, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Avvocatura dello Stato, Formez Pa, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Andrea Urso, Alessandro Manzone, Elena Clesi, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11343/2023;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata con l'atto di appello;

Visto l'art. 41, comma 4, c.p.a.;

Considerata, nel caso di specie, l'oggettiva difficoltà di integrare il contraddittorio mediante le forme ordinarie di notificazione;

Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione in via amministrativa di un avviso - contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello - nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a sette giorni continuativi nella sezione dedicata del sito internet della Amministrazione prima indicata o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni cinque dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nell'ulteriore termine perentorio di giorni tre dalla effettuazione della stessa;

P.Q.M.

Impregiudicata ogni valutazione del Collegio in rito e in merito, autorizza la richiesta notifica per pubblici proclami nel rispetto delle modalità indicate in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 febbraio 2024.

**Il Presidente  
Vincenzo Neri**

IL SEGRETARIO